

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: Ordinanza, ex artt. 50 e 54 TUEL, per l'adozione di misure complementari ai provvedimenti nazionali e regionali, atte a contenere il rischio sanitario connesso all'emergenza "Covid-19" ed a preservare l'integrità fisica della popolazione in relazione alla tradizione dei "Panevin", dal 31 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del giorno 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con proprie ordinanze contingibili e urgenti;

Considerato altresì che il novellato articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'integrità fisica della popolazione, consente al Sindaco di intervenire, quale ufficiale di governo, con proprie ordinanze contingibili e urgenti e che il contagio da covid-19, nelle forme più severe, è sicuramente in grado di minare tale integrità fisica, oltre le mere conseguenze socio-sanitarie-economiche del fatto pandemico;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca", ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato, che lo scrivente è già intervenuto con propria Ordinanza nr.766 del 02/12/2021, a imporre l'obbligo, fino al 15 gennaio 2022, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, nei siti di particolare affollamento;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Visto ancora il decreto – legge 24 dicembre 2021, n.221 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 ed ha stabilito, fino a tale data, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto ed anche in “zona bianca”, nonché l’obbligo di possesso della certificazione verde covid-19 anche presso il “banco” dei pubblici esercizi, a conferma dell’aggravarsi dell’emergenza pandemica;

Rilevato che il medesimo decreto – legge 24 dicembre 2021, n.221 ha stabilito che, fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti e che, nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

Considerato che nel territorio comunale un ulteriore pericolo di assembramenti può derivare dai “Panevin”, sia pubblici che privati, che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere a loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle sue faville;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario vietare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione del “Panevin” onde prevenire il contagio da coronavirus COVID-19 in ragione dei possibili assembramenti di curiosi desiderosi di assistere ai roghi, anche derogando da quanto previsto dall’art. 60, comma 4, del vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

Preso atto di quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 29/12/2021;

Visti:

- gli art. 7 bis, 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- l’art. 9 bis del D.L. 23 luglio 202, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172;
- l’Ordinanza del Sindaco di Venezia nr.766 del 02/12/2021;
- il decreto – legge 24 dicembre 2021, n.221.

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Dal 31 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 in tutto il territorio comunale sono vietati i falò, pubblici o privati, collegati alla tradizione del “Panevin”;
2. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
3. La vigilanza su quanto prescritto con la presente Ordinanza spetta al Corpo di Polizia Locale, all’Autorità di pubblica sicurezza ex art.1 comma primo TULPS, agli ufficiali e agenti di polizia

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

giudiziaria di cui all'art. 13 comma quarto della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500;
5. Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Sindaco di Venezia.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro
(firmato digitalmente) *

**"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82."*